



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

ALLEGATO 7

## PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE INERENTI LA “REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA DI ATENEО PRESSO IL 3° LIVELLO DEI CORPI A E B DELL’EDIFICIO DELL’AREA MEDICA E DELLE BIOSCIENZE (II° STRALCIO)”.

(CUP F67D18000590002 - CIG 8380153107)

## CAPITOLATO D’ONERI

### INDICE

Premessa

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto, finalità del Servizio e normativa di riferimento

Art. 3 - Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale

Art. 4 - Sistema di affidamento e criterio di aggiudicazione

Art. 5 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Art. 6 - Durata del servizio

Art. 7 - Obblighi a carico dell’Affidatario

Art. 8 - Obblighi a carico della stazione appaltante

Art. 9 - Importo del contratto

Art. 10 - Direttore dell’esecuzione del contratto

Art. 11 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Art. 12 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 13 - Avvio dell’esecuzione del contratto

Art. 14 - Sospensione dell’esecuzione del contratto

Art. 15 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

Art. 16 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Art. 17 - Controlli sull’esecuzione del contratto

Art. 18 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell’Affidatario

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 20 - Subappalto

Art. 21 - Tutela dei lavoratori

Art. 22 - Sicurezza

Art. 23 - Elezione di domicilio dell’Affidatario

Art. 24 - Proprietà degli elaborati

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Art. 26 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

Art. 27 - Garanzie definitive

Art. 28 - Obblighi assicurativi

Art. 29 - Penali

Art. 30 - Risoluzione del contratto

Art. 31 - Clausole di risoluzione espressa

Art. 32 - Recesso

Art. 33 - Definizione delle controversie

Art. 34 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 35 - Spese contrattuali

Art. 36 - Disposizioni anticorruzione

Art. 37 - Norma di chiusura

Il Responsabile del procedimento  
ing. Rosario PUNTURIERO



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

ALLEGATO 7

## Premessa

Il presente capitolato d'oneri disciplina l'incarico professionale di natura tecnica, relativo alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, completi degli elaborati necessari per l'esecuzione dei lavori, oltre a tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, in conformità e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia in particolare dal D.Lgs n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per la parte vigente. Il Tecnico incaricato dovrà altresì attenersi alle Linee Guida ANAC, ai Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs n. 50/2016 già in vigore o che dovessero entrare in vigore successivamente all'indizione della gara avente per oggetto il presente servizio.

Sono inoltre ricompresi nell'incarico in parola gli oneri derivanti dall'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo comprensivo di ogni elaborazione ed estrazione copie necessaria per l'acquisizione dei prescritti nulla osta, pareri ed autorizzazioni di tutti gli Enti competenti.

## Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato d'oneri si assumono le seguenti definizioni:
  - a) per «codice degli appalti» si intende il D.Lgs 50/2016, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
  - b) Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;
  - c) per «regolamento generale» si intende il D.P.R. 207/2010 ove applicabile;
  - d) per «capitolato generale», si intende il capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte vigente;
  - e) per «capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
  - f) per «legge fondamentale» si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vigente;
  - g) per «decreto 81» si intende il decreto legislativo n.81/2008;
2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d'oneri si assumono le seguenti definizioni:
  - a) per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;
  - b) per «progettista» si intende il tecnico (ATP-Società etc) incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;
  - c) per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilità alla approvazione definitiva del collaudo o del certificato di regolare esecuzione se i lavori non sono soggetti a collaudo;
  - d) per «direttore dei lavori» si intende l'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

## ALLEGATO 7

soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e dell'accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie e al contratto;

- e) per «coordinamento» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nel cantiere ai sensi del decreto 81; per «coordinamento in fase di progettazione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase della progettazione; per «coordinamento in fase di esecuzione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase dell'esecuzione dei lavori;
- f) per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per l'esecuzione» si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione;
- g) per «collaudo» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 102 del codice degli appalti, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;
- h) per «collaudatore» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d'opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;
- i) per «responsabile del procedimento» si intende il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del codice degli appalti;
- j) per «responsabile del servizio» si intende il dirigente, il funzionario o l'istruttore che ha la responsabilità dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente, ovvero dell'unità operativa o dell'area tecnica alla quale, nell'ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la gestione e l'esecuzione del lavoro pubblico;
- k) per «Autorità» e «osservatorio» si intendono rispettivamente l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Osservatorio sui lavori pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza;
- l) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto 81 e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto 81;
- m) per «supporto informatico» si intendono dei files archiviati su compact disc, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;
- n) per «schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all'osservatorio e diffuse dall'Autorità;



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

## ALLEGATO 7

- o) per «notizie istruttorie» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall'Autorità, anche tramite il relativo servizio ispettivo o l'osservatorio, sia nell'ambito di normali rilevazioni statistiche che nell'ambito dell'attività istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli organi della revisione contabile dell'ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile.
  - p) per «amministrazione» si intende l'amministrazione committente.
  - q) per «intervento complesso» si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nel Codice degli appalti;
  - r) per «lista» si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, da utilizzare per l'offerta a prezzi unitari.
3. Per progettista, direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia assunto l'incarico in forma individuale che l'associazione professionale, la società di ingegneria, l'associazione temporanea tra i predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale.
  4. Qualora non diversamente definito nel contratto disciplinare di incarico, il direttore dei lavori è responsabile e titolare della contabilità dei medesimi nonché coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione

### Art. 2 - Oggetto, finalità del Servizio e normativa di riferimento

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività tecnico amministrative connesse inerenti la **“Realizzazione della Biblioteca di Ateneo presso il 3° livello dei corpi A e B dell’Edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze (II° stralcio)”**, sulla base del progetto preliminare approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.10.2018 ed allegato nei documenti di gara.
  2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.
  3. L'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
  4. Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti a cura del committente.
  5. Sulla base dell'importo presunto dei lavori è stato stimato l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo è da considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori:
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| • ID [E.10] Università            | € 870.934,91          |
| • ID [IA.01] Impianti idrici      | € 112.427,26          |
| • ID [IA.02] Impianti meccanici   | € 208.793,49          |
| • ID [IA.03] Impianti elettrici   | € 354.510,23          |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b> | <b>€ 1.546.665,89</b> |

dove:



**POR Calabria**  
2014-2020  
Fesr-Fse  
*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

ALLEGATO 7

- per categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;
- per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016.

**Il limite finanziario da rispettare per il servizio in oggetto è pari a € 3.000.000,00, di cui €1.546.665,89 per i lavori a base di gara, € 900.000,00 per arredi ed attrezzature multimediali ed € 553.334,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione. I limiti di cui sopra devono intendersi come limiti massimi che, al compimento della progettazione esecutiva, non potranno essere superati per nessuna ragione da parte del concorrente aggiudicatario del presente servizio.**

5. I corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui al comma precedente ammontano complessivamente ad € **278.999,58** (diconsi Euro **duecentosettantottomilanovecentonovantanove/58**) e sono riepilogati nella seguente tabella:

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progettazione definitiva</i>	<b>71300000-1</b>	€ 62.802,40
<i>Progettazione esecutiva</i>	<b>71300000-1</b>	€ 50.860,99
<i>Coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>	<b>71300000-1</b>	€ 19.336,47
<i>Direzione dei lavori</i>	<b>71300000-1</b>	€ 102.053,16
<i>Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</i>	<b>71300000-1</b>	€ 43.946,57
<b>Importo totale a base di gara</b>		<b>€ 278.999,58</b>

**CORRISPETTIVI FASI PRESTAZIONALI**

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA € 132.999,86
- ESECUZIONE LAVORI € 145.999,73

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 278.999,58**

Essi si intendono comprensivi di spese al 24,45% mentre gli oneri previdenziali e l'I.V.A. si intendono esclusi.

7. Tempo assegnato per la redazione della progettazione definitiva **60 (Sessanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

8. Tempo assegnato per la redazione della progettazione esecutiva: **30 (Trenta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo.

9. Tempo assegnato per la direzione dei lavori n. **365 (trecentosessantacinque)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, fermo restando la protrazione del termine di esecuzione dei lavori disposta ai sensi della vigente normativa



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

ALLEGATO 7

### **Art. 3 - Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli ed associati), b) (società di professionisti), c) (società di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri), e) (raggruppamenti temporanei), f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria), g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017 e h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete dell'art. 46, comma 1, del Codice.
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, secondo periodo, del Codice.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività idonea all'espletamento del servizio.

- per i professionisti personalmente responsabili, iscrizione all'albo professionale di pertinenza relativamente all'attività progettuale che verrà svolta. Per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, specifici requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.. Per il tecnico incaricato del ruolo di professionista antincendio iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006.

Inoltre, tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, in ossequio ai principi di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice e art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE), i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un **importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, e quindi:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| • ID [E.10] Università          | € 870.934,91 |
| • ID [IA.01] Impianti idrici    | € 112.427,26 |
| • ID [IA.02] Impianti meccanici | € 208.793,49 |
| • ID [IA.03] Impianti elettrici | € 354.510,23 |

2. all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale **non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, e quindi:



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

## ALLEGATO 7

- ID [E.10] Università € 348.373,96
- ID [IA.01] Impianti idrici € 44.970,90
- ID [IA.02] Impianti meccanici € 83.517,40
- ID [IA.03] Impianti elettrici € 141.804,09

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali - del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che dispone che "la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera e di quanto precisato da ANAC nelle Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, paragrafo V. Classi, categorie e tariffe professionali, *"nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare."*

I servizi di cui ai requisiti 1) e 2) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio precedentemente alla data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori relativi ai servizi di cui ai requisiti 1) e 2).

Ai fini dei suddetti requisiti, potranno considerarsi anche le prestazioni in corso purché comprovate con atti amministrativi approvati, che attestino l'entità e la specificazione della prestazione parziale eseguita. Sono ammessi anche servizi svolti per committenti privati.

In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea i servizi di ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvv) del CODICE sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

Come documentazione a riprova dei servizi svolti possono servire i certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti anche privati ovvero un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce, su richiesta dell'Autorità di gara, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi, gli atti di approvazione o gli atti concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, le persone fisiche che formano il gruppo di lavoro proposto. Si indicheranno pertanto i professionisti, in possesso dei relativi requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi etc.

3. Per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, il numero di unità minime di tecnici è pari a n. 3 (tre) unità comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:

- a) n. 1 architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento), con esperienza maturata nel campo della **progettazione civile e strutturale**;
- b) n. 1 architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

ALLEGATO 7

ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o tecnico diplomato con esperienza maturata nel campo della **progettazione impiantistica antincendio, meccanica ed elettrica;**

- c) n. 1 architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o tecnico diplomato con esperienza maturata nel campo della **progettazione ed esecuzione della sicurezza nei cantieri mobili**, in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008.

È ammessa la coincidenza dello stesso soggetto (persona fisica) nel caso di cui al punto c) con uno dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Il gruppo di lavoro in ogni caso non potrà essere superiore a n. 8 (otto) unità massime di tecnici.

Le figure così specificate avranno le funzioni tecniche previste per la firma degli elaborati progettuali assumendone la responsabilità ai sensi delle norme sull'esercizio delle professioni.

Con riferimento ai professionisti singoli o associati o società o consorzi ai fini dei requisiti si richiamano le norme contenute nel d.m. 02-12-2016, n. 263. In particolare per le società si richiama quanto previsto dall'art. 46, 2° comma del D.lgs 50/2016 e dal D.M. 02-12-2016, n. 263.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

#### **Art. 4 - Sistema di affidamento e criterio di aggiudicazione**

I concorrenti in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara potranno partecipare alla gara presentando un'offerta tecnico-economica.

L'affidamento dell'appalto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). L'offerta migliore sarà individuata sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali riportati nell'allegato Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri (o elementi) e relativi fattori ponderali e sub-pesi:

Offerta Tecnica (valutazione qualitativa): max 70/100 punti

Offerta Economica (valutazione quantitativa): max 20/100 punti

Offerta Tempo (valutazione quantitativa): max 10/100 punti

#### **Art. 5 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio, le seguenti:

- a) **Redazione del progetto definitivo** (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del





**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

*ALLEGATO 7*

D.Lgs 50/2016). Secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

1. relazione generale;
2. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
3. elaborati grafici;
4. calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
5. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
6. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
7. computo metrico estimativo;
8. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
9. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui al punto 8).

b) **Redazione del progetto esecutivo** (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016). Secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

1. relazione generale;
2. relazioni specialistiche;
3. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
7. computo metrico estimativo e quadro economico;
8. cronoprogramma;
9. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
10. schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

c) **Direzione lavori** (art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e DECRETO 7 marzo 2018, n.



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

*ALLEGATO 7*

49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»);

- d) **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** (art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed s.m.i.);
2. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi – ove costituiti–previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all'iscrizione negli appositi albi i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.
  3. Nel gruppo di professionisti è anche ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 4, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.
  4. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.
  5. Ai fini della verifica del corretto svolgimento dell'incarico di progettazione l'Affidatario, dopo l'avvio della progettazione definitiva e della sicurezza, è tenuto a tenere delle riunioni periodiche a cadenza mensile con il personale tecnico individuato dal Responsabile del Procedimento.
  6. Il Direttore dei Lavori deve garantire la propria presenza in cantiere per almeno 5 giornate lavorative alla settimana della durata minima di 3 ore ciascuna;
  7. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve garantire la propria presenza in cantiere per almeno 3 giornate lavorative alla settimana della durata minima di 2 ore ciascuna.
  8. La presenza minima di cui al precedente punto 6 dovrà essere implementata, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, in occasione delle lavorazioni più rischiose e/o importanti, ovvero delle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori. Tali presenze saranno registrate in apposito giornale, tenuto dal Direttore dei Lavori e consegnato al Responsabile del procedimento mensilmente.
  9. Con riferimento alle attività relative alla prestazione di CSE, questa si svolge secondo le indicazioni minime espresse nel presente articolo.
  10. Per le prestazioni di Coordinatore per la sicurezza, il Professionista dovrà attenersi alle prestazioni richieste dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (ed eventuali suoi collaboratori) è affidato l'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri edili ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm..



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

*ALLEGATO 7*

11. Il CSE dovrà verificare l'adozione di tutte le idonee misure di sicurezza previste nell'apposito Piano, in conformità al decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. In particolare l'azione si estrinsecherà attraverso la verifica, controllo e coordinamento nei riguardi delle imprese interessate ai lavori, in applicazione del piano di sicurezza e coordinamento, del piano operativo di sicurezza e di eventuali documenti integrativi. Lo stesso è tenuto ad informare la committenza (servizio di merito) in ordine all'inizio dei lavori, ai fini della notifica preliminare. E' inoltre tenuto ad inviare al Responsabile del Procedimento una comunicazione periodica sull'andamento delle attività di competenza, almeno mensile, fatto salvo quanto ritenuto necessario segnalare ulteriormente. Opportuna informazione, sempre ai fini della sicurezza, è richiesta nei confronti di eventuali "datori di lavoro" (gestore - responsabile), ospiti e/o fruitori della struttura nel corso dei lavori. Dovrà inoltre provvedere all'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento a fronte di nuove e diverse esigenze emergenti in sede di esecuzione dei lavori. Dovrà collaborare con il direttore dei lavori per la redazione della contabilità di cantiere relativa all'applicazione dei costi per la sicurezza, infine sottoscrivendola. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà provvedere all'aggiornamento del fascicolo di manutenzione dell'opera. Il fascicolo aggiornato dovrà essere consegnato al direttore dei lavori entro il termine di cui sopra.
12. Il CSE, per la parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Professionista, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
13. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni inerenti il coordinamento della sicurezza saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il committente/responsabile dei lavori può, in ogni momento, chiedere al Professionista l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.
14. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto.
15. Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico di CSE ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.
16. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.
17. Ulteriori adempimenti richiesti per l'espletamento dell'incarico di CSE:
  - fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, l'aggiudicatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

## ALLEGATO 7

- migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- l'affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni, emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

### Art. 6 - Durata del servizio

1. I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio sono i seguenti:
  - a) Progettazione definitiva **60 (Sessanta)** giorni naturali e consecutivi.
  - b) Progettazione esecutiva: **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi.
2. I termini di esecuzione della progettazione definitiva decorrono dalla data di stipula del contratto mentre i termini di esecuzione della progettazione esecutiva decorrono dalla data di approvazione del progetto definitivo.
3. I termini per l'espletamento delle prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del Responsabile del Procedimento, e sono determinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici del Responsabile del Procedimento. Il termine per l'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è collegato alla durata dei lavori, determinata in **365 (trecentosessantacinque)** giorni naturali consecutivi, oltre ai tempi della fase di collaudo. I giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori. La prestazione richiesta si intenderà estesa per la durata contrattuale effettiva conseguente, ad esempio, da sospensioni o redazione di modifiche contrattuali, senza che questo possa dare luogo ad ulteriori richieste di oneri da parte del Professionista. L'amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione del presente servizio subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto, allorché sia stata affidata l'esecuzione dei lavori. Il servizio avrà termine ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori ai quali l'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinatore per la sicurezza si riferisce.
4. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al comma 1, rideterminati sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta, sono da intendersi tassativi e indifferibili.
5. L'Affidatario del servizio dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni per la redazione del progetto, fermo restando che la richiesta dei pareri avverrà a cura dell'Amministrazione dopo la consegna di una prima versione dello stesso progetto.
6. Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

## ALLEGATO 7

7. Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
8. E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.
9. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal successivo art. 12.

### **Art. 7 - Obblighi a carico dell'Affidatario**

1. L'Affidatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario del servizio equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Per le prestazioni di carattere progettuale l'Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Qualora l'Affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento si procederà all'applicazione della penale giornaliera indicata all'art. 29, comma 1. Il ritardo per l'adeguamento del progetto – di cui al periodo precedente – superiore ai **15 (quindici)** giorni naturali consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto al successivo art. 30, e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara – escluso l'originario contraente – ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.50/2016.

4. Gli elaborati progettuali (definitivi ed esecutivi) saranno forniti in **n. 5 (cinque) copie cartacee** timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...). Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico in formato PDF, ed anche in formato editabile: gli elaborati



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

ALLEGATO 7

testuali dovranno essere consegnati in formato editabile DOC, XLS o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.

- In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scemputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

#### **Art. 8 - Obblighi a carico della stazione appaltante**

- La stazione appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, ai rilievi di qualunque genere in suo possesso e al progetto preliminare approvato.
- La stazione appaltante si impegna, inoltre, a:
  - inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
  - garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'Affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

#### **Art. 9 - Importo del contratto**

I corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui all'art. 1 ammontano complessivamente ad € **278.999,58** (diconsi Euro duecentosettantottomilanovecentonovantanove/58) e sono riepilogati nella seguente tabella:

##### **CORRISPETTIVI FASI PRESTAZIONALI**

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 62.802,40
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 50.860,99
- COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 19.336,47
- DIREZIONE DEI LAVORI	€ 102.053,16
- COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 43.946,57

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 278.999,58**

Essi si intendono comprensivi di spese. Gli oneri previdenziali e l'I.V.A. si intendono esclusi.

- Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.
- Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell'Affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse, con esclusione della fornitura degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione da parte della Amministrazione Aggiudicatrice tramite il soggetto Affidatario dei Lavori.
- Il corrispettivo è calcolato sulla base della tariffa professionale calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

## ALLEGATO 7

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara è riportato nell'Allegato 5 - Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi.

4. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato d'Oneri.
5. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato d'oneri, si intende offerto dall'Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

### **Art. 10 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il Responsabile del Procedimento ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Negoziati, svolgerà anche le funzioni di direttore dell'esecuzione, fatte salve specifiche deleghe scritte.
2. Il direttore dell'esecuzione costituirà il riferimento dell'Affidatario del servizio per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

### **Art. 11 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
  - b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
  - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
  - e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
  - f) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
  - g) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

ALLEGATO 7

contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 12 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a) il presente capitolato d'oneri;
  - b) l'offerta tecnica dell'Affidatario del servizio;
  - c) l'offerta economica dell'Affidatario del servizio;
  - d) il progetto preliminare validato ed approvato dall'Università di Catanzaro;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Affidatario del servizio non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. L'avvio dell'esecuzione del contratto decorre dalla data di stipula del contratto.
3. Per il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) l'avvio del servizio coincide con la data di consegna dei lavori riportata nell'apposito verbale sottoscritto tra il direttore dei lavori e l'appaltatore aggiudicatario dei lavori. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Affidatario del presente servizio.

#### **Art. 14 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 15 - Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Le eventuali modifiche contrattuali alle prestazioni e/o servizi oggetto del presente servizio, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale – nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 – e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.
3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal precedente art. 6.

#### **Art. 16 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Affidatario del servizio con le seguenti modalità:
  - a) Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da





**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

*ALLEGATO 7*

imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

- b. pagamento dell'importo relativo alla progettazione definitiva di offerta, a seguito della validazione e successiva approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante;
  - c. pagamento dell'importo relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di offerta, a seguito della validazione e successiva approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;
  - d. pagamenti in acconto fino al 97,5% (novantasettevirgolacinque per cento) dell'importo di offerta relativo all'esecuzione dei lavori, dedotto l'eventuale pagamento di cui alle lettere a. e b., per la **direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti - risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili - ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
  - e. pagamento del saldo relativo alla **direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** corrispondente al residuo 2,5% (duevirgolacinque per cento) dell'importo di offerta relativo all'esecuzione dei lavori - dedotti gli eventuali pagamenti di cui alle lettere a. b. e c. - ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo con esito positivo. Le competenze dovute all'Affidatario sono comunque saldate entro un anno dalla consegna, alla medesima stazione appaltante, della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso Affidatario, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.
2. Qualora in corso di realizzazione dell'opera, l'importo lordo dei lavori come indicato all'art. 2, comma 5, subisca delle variazioni, anche l'importo del corrispettivo spettante per la **direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, verrà rideterminato in base al ribasso percentuale unico presentato in sede di offerta. Si precisa che la rideterminazione sarà operata, con le modalità sopra descritte, anche nel caso in cui ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione siano realizzati lavori in diminuzione.
  3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
  4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Affidatario del servizio.
  5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G

ALLEGATO 7

ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto di esecuzione dei lavori di cui all'art. 2, comma 5, l'onorario spettante al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del verbale di accertamento tecnico-contabile o del collaudo tecnico- amministrativo dei lavori eseguiti.
8. Nessun compenso o indennizzo relativo all'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione spetta all'affidatario di tale servizio, nel caso in cui i lavori di cui all'art. 2, comma 5, cui si riferisce il servizio, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.
9. Il responsabile del procedimento, qualora rilevi violazioni degli obblighi contrattuali o gravi negligenze da parte del Professionista incaricato della Direzione dei Lavori o del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, può disporre la contestazione con pec o lettera raccomandata con A.R. diffidandolo a provvedere entro un congruo termine, determinato dal Responsabile del procedimento stesso, in funzione della gravità delle violazioni o delle gravi negligenze. Il mancato rispetto del predetto termine oppure l'invio di almeno cinque contestazioni nel corso dello svolgimento del servizio, sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione di procedere alla risoluzione contrattuale come previsto al successivo art. 30.
10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Affidatario del servizio a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

#### **Art. 17 - Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

ALLEGATO 7

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 18 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell’Affidatario**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’affidatario, di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **Art. 19 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **Art. 20 - Subappalto**

1. Considerata la tipologia di prestazione professionale richiesta non è ammesso il subappalto fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

ALLEGATO 7

### **Art. 21 - Tutela dei lavoratori**

1. L'affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 35, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dal D.Lgs. n. 248 del 2006, il Committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 8 all'affidatario, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione della prestazione, mediante consegna, da parte dell'Affidatario del servizio, del documento unico di regolarità contributiva positivo, attestante l'avvenuta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

2. L'affidatario è altresì soggetto all'obbligo di munire il proprio personale impiegato nei cantieri edili dell'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nel rispetto dell'art. 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006, (convertito, con modificazioni, dal D.Lgs. n. 248/2006).

### **Art. 22 - Sicurezza**

1. L'Affidatario del servizio s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

### **Art. 23 - Elezione di domicilio dell'Affidatario**

1. Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

### **Art. 24 - Proprietà degli elaborati**

1. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta,



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

## ALLEGATO 7

purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 25 - Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Università.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

### Art. 26 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

1. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è obbligato a costituire **una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando stabilito per la l'esecuzione dei lavori pari a € 145.999,73 e quindi pari a € 2.919,99 (Duemilanovecentodiciannove/99)**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e secondo le modalità indicate dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

### Art. 27 - Garanzie definitive

2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è obbligato a costituire una **garanzia definitiva del 10 % (dieci per cento)** dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
4. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario del servizio, del documento di pagamento di cui all'art. 16, presentato dall'affidatario, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Affidatario del servizio derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

## ALLEGATO 7

qualsiasi altra causa, l'affidatario dell'incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'affidatario dell'incarico professionale mediante PEC.
7. Nel caso di integrazione del contratto, l'affidatario dell'incarico professionale deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
8. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

### Art. 28 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Affidatario del servizio tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Affidatario del servizio stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'Affidatario del servizio si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'Affidatario del servizio sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

### Art. 29 - Penali

1. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all'articolo 2, commi 7 e 8 e all'articolo 6, comma 1, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una **penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale** per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
2. Nel caso di mancata presenza in cantiere del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nei tempi richiesti dal presente Capitolato d'onori (numero di presenze settimanali e numero di ore settimanali), sarà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'incarico per ogni giorno/ora di assenza, fino al limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo all'incarico.
3. Eventuali inadempimenti oltre i termini comunicati dal Responsabile del Procedimento determineranno l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dell'entità prevista al comma 1 del presente articolo.
4. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

ALLEGATO 7

ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

### **Art. 30 - Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 31 - Clausole di risoluzione espressa**

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 7, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
  - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b. ingiustificata sospensione del servizio;
  - c. subappalto non autorizzato;
  - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
  - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
  - g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
  - h. il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
  - i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
  - j. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
  - k. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - l. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - m. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente;
  - n. mancata presenza in cantiere secondo quanto previsto nella propria offerta tecnica presentata.
2. I casi elencati saranno contestati all'Affidatario del servizio per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni



**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G.

## ALLEGATO 7

subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante

5. I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
7. Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

### **Art. 32 - Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 33 - Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'esecutore del servizio, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

### **Art. 34 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

### **Art. 35 - Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.
2. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato d'Oneri, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione

### **Art. 36 - Disposizioni anticorruzione**

1. L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Università di Catanzaro che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Università nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione





**POR Calabria**

2014-2020

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



U.M.G

ALLEGATO 7

del rapporto di pubblico impiego.

2. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR 62/2013) e degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni Generali"/"Atti Generali").
3. La sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 sono sottoposte a condizione risolutiva espressa e la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
4. L'aggiudicatario è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti, la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

#### **Art. 37 - Norma di chiusura**

1. L'Affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Rosario Punturiero